



ISTITUTO COMPRENSIVO

ad INDIRIZZO MUSICALE

“Tommaso Aiello”

PAIC83600L@istruzione.it; PAIC83600L@pec.istruzione.it

Cod.unico ufficio “UFB0UK”

www.icstaiello.edu.it

Sempre con passione per la Scuola!

ISTITUTO COMPRENSIVO - "T. AIELLO"-BAGHERIA
Prot. 0008969 del 25/05/2026
I-4 (Uscita)

**AL PERSONALE DOCENTE
AGLI/ALLE ALUNNI/E E AI LORO RISPETTIVI GENITORI
ALL'ALBO ON LINE/AL SITO WEB**

CIRCOLARE N° 353

Oggetto: Divieto di effettuare verifiche orali e/o scritte fuori classe

Si comunica alle SS. LL. che è vietato effettuare verifiche orali e/o scritte fuori dal gruppo classe. Si ricorda che le verifiche sono parte integrante delle attività didattiche che il docente è tenuto ad espletare nelle classi e durante l'orario di servizio.

Pertanto, tutte le verifiche effettuate al di fuori dal contesto classe sono da ritenersi non valide ai fini della valutazione finale dell'alunno e/o degli alunni. Comportamenti difformi dalla presente comunicazione potranno essere oggetto di specifica contestazione disciplinare.

Giova sul punto ricordare che, ai sensi dell'art.1, comma 2 del DPR 122/2009, la valutazione degli studenti da parte del docente si connota quale espressione dell'autonomia professionale propria della medesima funzione docente, nella sua dimensione individuale e, insieme, collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto statuito dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del DPR 249/98 e sue successive modifiche. Pertanto, il voto di una verifica dovrebbe essere inserito, in tempo reale e, comunque, tempestivamente, nel registro elettronico nell'ora e nella data precisa in cui il docente ha firmato e svolto l'ora di lezione.

Per una valutazione di un colloquio orale si definisce tempestività il momento stesso relativo alla conclusione della verifica. La trasparenza si determina anche con la chiarezza e la perspicuità del voto ai sensi della griglia di valutazione predisposta prima della prova e resa nota a tutti gli studenti.

La compilazione del registro elettronico rappresenta un obbligo professionale del docente: si rilevi che le operazioni digitali sono sempre tracciabili. Per questo motivo, è sconsigliato registrare i voti in giorni ed ore in cui in realtà non si è effettuata l'interrogazione o non si è svolta la verifica.

Un comportamento simile potrebbe generare, in casi di contenzioso e in situazioni particolari, il rischio di una *denuncia per falsità ideologica* da parte della famiglia e l'apertura di un *procedimento disciplinare* da parte del Dirigente Scolastico.

Si rammenti, peraltro, che l'art. 479 del Codice Penale punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta in un atto pubblico fatti non veritieri. Sul punto, la Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 giugno 2014, n. 23237 ha condannato un docente, ai sensi dell'art. 479 del Codice Penale, per avere attribuito un voto negativo ad un alunno nel giorno in cui lo stesso alunno risultava assente: la medesima fattispecie potrebbe essere ascritta al docente che prelevi uno o più alunni dalla propria classe, in ore in cui dovrebbero seguire altre materie, per sottoporli a verifica in altre classi, con successivo caricamento del voto sul Registro Elettronico in giornate e in ore in cui la verifica medesima non è stata effettivamente svolta.

Occorre, pertanto, prestare attenzione all'uso del Registro Elettronico e all'indicazione dei voti in momenti effettivi e reali in cui è stata realizzata la verifica, con conseguente contestazione di reato di falso ideologico.

In ordine a quanto *supra* rilevato, si confida nella professionalità di tutti i docenti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)